



ASSOGAS

Associazione Nazionale Industriali Privati Gas e Servizi Energetici

Piazza Luigi di Savoia, 22 – 20124 Milano, MI
Telefono: +39 02 73.810.79; fax: +39 02 733.342
www.assogas.it - segreteria@assogas.it
Codice Fiscale 97002680151

All. Prot. 105/2017

AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS ED IL SISTEMA IDRICO

AUDIZIONE 11 LUGLIO 2017

DEL. 358/2017/A

**RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ, SVOLTE DALL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL
SISTEMA IDRICO, NEL PERIODO APRILE 2016-APRILE 2017,
NELL'AMBITO DEL QUADRO STRATEGICO PER IL QUADRIENNIO 2015/2018**

OSSERVAZIONI DI ASSOGAS

Milano 11 Luglio 2017



CONFINDUSTRIA



OS3 – Revisione della struttura dei corrispettivi gas, delle modalità di allocazione della capacità e della gestione dei relativi servizi, in un'ottica di mercato

ASSOGAS ha accolto favorevolmente l'intento dell'Autorità di adottare misure volte ad integrare il mercato italiano con quello europeo attraverso il recepimento del Codice di rete su strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas (Regolamento (UE) 460/2017).

Condividiamo, infatti, la necessità indicata dal Regolatore di garantire l'efficienza del sistema, sia in un'ottica di tipo allocativo (favorendo l'utilizzo delle risorse esistenti), che produttivo (introduzione di meccanismi di riconoscimento dei costi basati sulla spesa totale), oltre all'esigenza di intervenire sulle **modalità di aggiornamento dei corrispettivi per i servizi di trasporto del gas naturale, anche per aumentarne la prevedibilità [3.b]**.

Come evidenziato dalla richiamata normativa europea, un aspetto primario deve essere attribuito all'esigenza di aumentare la trasparenza delle strutture tariffarie del trasporto del gas e delle procedure utilizzate per fissarle così che gli utenti della rete possano meglio comprenderle e prevederle. Auspichiamo quindi che l'Autorità introduca le disposizioni necessarie a garantire l'effettivo recepimento del suddetto principio comunitario.

Per quanto concerne l'introduzione di una maggiore flessibilità ed economicità del servizio di trasporto, il Regolatore nel ripensare l'attuale metodologia tariffaria, dovrebbe considerare anche l'ormai prossima scadenza di molti degli attuali contratti di importazione di tipo *long term*, in virtù dei quali era stato determinato l'attuale assetto di mercato.

Infine, anche in un'ottica di coordinamento con la Strategia Energetica Nazionale (SEN), attualmente in fase di definizione da parte del Governo, auspichiamo che le disposizioni che verranno emanate in materia tariffaria possano favorire l'effettiva creazione dell'*hub* italiano del gas. A riguardo si evidenzia comunque la necessità di non alterare i preesistenti equilibri concorrenziali andando a favorire una fonte di approvvigionamento o un punto di *entry* rispetto ad un altro o, nel caso ciò risulti comunque opportuno, prevedendo contestualmente adeguate misure di compensazione per ripristinare gli attuali assetti di mercato.

OS6 – Attuazione di una regolazione selettiva degli investimenti infrastrutturali nei settori

ASSOGAS, con riferimento **all'accompagnamento della riassegnazione delle concessioni in esito alle gare gas e la valutazione degli investimenti di rete con metodo CBA [6.c]**, ha accolto con favore la decisione del Regolatore di introdurre con la Delibera 344/2017/R/gas delle disposizioni per la semplificazione dell'iter di analisi degli scostamenti VIR-RAB. Del resto la scrivente Associazione aveva già, nel corso delle ultime audizioni, rilevato la necessità che fosse introdotto un "*fast track*" volto a semplificare il processo di analisi degli scostamenti tra VIR e RAB d'ATEM.

Sempre con riferimento all'analisi degli scostamenti VIR-RAB compiuta dall'AEEGSI, la scrivente Associazione intende peraltro evidenziare alcune problematiche correlate alla talvolta rilevata asimmetria tra gli esiti delle valutazioni compiute dal Regolatore ed il rimborso calcolato – secondo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia - nel puntuale rispetto delle convenzioni e dei contratti stipulati fra Comune e distributore, integrati, laddove necessario, con le prescrizioni delle cosiddette "Linee Guida Mise".

Nel caso in cui il processo di verifica sulla corretta applicazione, anche a livello di algoritmi di calcolo, dei valori di rimborso dell'AEEGSI riconosca legittimo, e quindi remunerabile in tariffa, un valore del VIR inferiore a quello previsto nel bando di gara (indicato dalle Stazioni Appaltanti e condiviso dai Comuni in quanto coerente con ciò che risulta previsto nelle convenzioni/contratti vigenti) si determinerebbe una rilevante situazione di incertezza in sede di gara.

Infatti il determinarsi di un differenziale tra l'esborso necessario per l'aggiudicazione della gara ed il relativo riconoscimento tariffario determinerebbe il rischio per i potenziali concorrenti di

non vedersi interamente riconosciuto in tariffa l'indennizzo dovuto al gestore uscente (determinato ai sensi della normativa primaria vigente) ed andrebbe così a modificare l'assetto concorrenziale della gara, alterando quell'equilibrio che il DM Criteri aveva cercato di individuare bilanciando il peso dell'offerta economica con quello dell'offerta tecnica.

Invero prevedere che per aggiudicarsi una gara sia necessario offrire degli investimenti che non troveranno remunerazione tariffaria significa tornare a far prevalere l'offerta economica su quella tecnica e, quindi, anche favorire quei gestori uscenti che sono già *'incumbent'* sugli ATEM e che, pertanto, dovendo sostenere esborsi economici più contenuti, possono contare su maggiori flessibilità economico-finanziarie.

In tema di analisi costi-benefici ASSOGAS è ben consapevole del fatto che la situazione economica contingente non consenta di disperdere importanti risorse comuni su investimenti che non determinano concreti benefici al sistema e, quindi, condivide a pieno l'orientamento dell'AEEGSI di considerare l'analisi costi-benefici quale principio guida per la selezione dei progetti infrastrutturali da realizzare.

Allo stesso modo, ci preme evidenziare che, stante la citata variabilità di scenari, gli operatori chiamati a realizzare questi investimenti hanno più che mai bisogno di avere certezza, *ex ante*, di come e quando le risorse investite saranno remunerate.

Volendo fare un esempio concreto, nel settore della distribuzione gas l'imminente ed auspicato avvio delle gare d'ATEM richiederà ingenti investimenti economici proprio in un momento in cui gli operatori stanno vivendo una situazione di preoccupazione, in fase di offerta, con riferimento a quanto degli investimenti proposti potrà trovare coerente riconoscimento tariffario.

Infatti, se da un lato la "filosofia" che sottende alla predisposizione del "disciplinare tipo" - approvato in allegato al DM 226/2011- ammette che da parte del concorrente possano pervenire proposte migliorative/ integrative del Piano di Sviluppo posto a base di gara dalla Stazione Appaltante, dall'altro l'Autorità non ha chiarito quale sia la metodologia di valutazione che intende adottare sia per avallare i giudizi della Stazione Appaltante in merito alla sostenibilità del Progetto Guida proposto, sia per consentire alle Commissioni aggiudicatrici un'equa e trasparente valutazione circa l'ammissibilità a punteggi premianti di investimenti aggiuntivi proposti dai concorrenti, sia per ritenere tali investimenti come tariffariamente compatibili.

La tematica così come oggi affrontata, in virtù dell'impatto che ha sull'intero sistema delle gare d'ambito, risulta potenzialmente eterogenea, essendo ogni singolo caso giudicabile in maniera discrezionale.

È necessario che vengano quindi chiariti *ex ante* i criteri di accettabilità e le conseguenti istruzioni operative che, in coerenza con le linee programmatiche d'ambito, permettano di rendere l'analisi costi/benefici facilmente attuabile da parte della Stazione Appaltante, verificabili da parte dell'AEEGSI, implementabile in maniera analoga da parte dei concorrenti e delle Commissioni aggiudicatrici e verificabili dalle Commissioni stesse.

In materia di investimenti infrastrutturali, un altro tema di particolare interesse concerne il procedimento avviato dall'AEEGSI per l'attuazione delle disposizioni ex art. 14 della DAFI riguardante le reti isolate alimentate mediante Gas Naturale Liquido (GNL) rigassificato in loco.

Sul punto ASSOGAS, in particolare, nutre diversi dubbi sulla possibilità che la regolazione si basi su quella prevista per i gas diversi dal naturale, in quanto le reti isolate di GNL rientrano nella definizione di reti di distribuzione prevista dal c.d. Decreto Letta. Di conseguenza la disciplina

regolatoria di siffatte reti dovrebbe ricalcare quella prevista per la distribuzione del gas naturale e, quindi:

- i tratti di rete isolati di GNL dovrebbero essere inseriti negli ambiti tariffari della distribuzione gas nonché essere assoggettati al regime delle gare d'ambito;
- dovrebbero essere applicati i corrispettivi relativi alla distribuzione e misura degli ambiti tariffari della tariffa obbligatoria propria della distribuzione.

Ciò, in particolare, consentirebbe l'impiego del gas naturale derivante da GNL per la metanizzazione di vaste aree, come ad esempio la Sardegna, e di singoli Comuni non ancora raggiunti dal servizio di distribuzione del gas, creando al contempo un sistema virtuoso a tutela dei clienti finali.

OS7 – Accesso non discriminatorio ai dati di prelievo ed evoluzione ulteriore degli strumenti di misura

Assogas condivide pienamente l'obiettivo del Regolatore di promuovere **l'accesso non discriminatorio ai dati di consumo [7.a]** attraverso il miglioramento delle funzionalità sia del sistema di misura (2G) che dell'uso del Sistema Informativo Integrato per il settore del gas naturale. Il processo di centralizzazione del SII per il settore del gas naturale, che condividiamo pienamente, permetterebbe agli operatori di mercato di interfacciarsi agevolmente con un unico portale efficientandone la comunicazione. L'ampliamento dell'utilizzo del SII per il settore del gas naturale, a nostro avviso dovrebbe avvenire in questa prima fase, non solo per le c.d. letture "di ciclo", come previsto dalla consultazione 230/2017/R/gas, ma per l'invio delle letture di tutte le prestazioni. In tal modo, il processo di centralizzazione non solo subirebbe un'accelerazione, ma permetterebbe anche alle aziende distributrici e venditrici di apportare sin da subito le modifiche e gli aggiornamenti necessari ai processi interni.

Per quanto concerne il servizio di misura per il settore gas **[7.b]** occorre dar brevemente conto del tema della determinazione delle componenti a copertura dei costi centralizzati per il sistema di telelettura/telegestione e dei costi dei concentratori.

ASSOGAS, in particolare, ha apprezzato l'intenzione del Regolatore di introdurre dei criteri di riconoscimento dei costi basati su logiche *output based* nel rispetto del principio di neutralità nei confronti di scelte di tipo *buy or make* e tra soluzioni tecnologiche con o senza concentratore, ponendosi in una posizione "neutrale" rispetto alle scelte degli operatori.

La recente esperienza evidenzia come, soprattutto in vista dell'aggiornamento delle modalità di riconoscimento previste dal 2018, l'ipotizzato ammontare delle coperture tariffarie potrebbe non risultare adeguato a causa dell'insorgere di nuovi costi emergenti non ancora intercettabili dalla regolazione.

È inoltre bene evidenziare anche che la diversa dimensione delle aziende condiziona la loro capacità negoziale in relazione all'approvvigionamento dei servizi funzionali allo *smart metering* (ad es. traffico dati) e pertanto appare opportuno che l'AEEGSI valuti l'introduzione di logiche di riconoscimento dei costi differenziate per classe dimensionale.

In relazione agli *smart meter*, vi è un ultimo aspetto che si ritiene opportuno segnalare con riferimento alla sostituzione delle batterie. L'esperienza maturata in questi primi mesi sta infatti evidenziando possibili criticità in relazione alla loro durata: nella maggior parte dei casi le imprese distributrici stanno già riscontrando la necessità di cambiare le stesse durante la vita utile del cespite. Ciò, oltre ad aver ovviamente comportato un sensibile aumento dei costi sostenuti dalle imprese distributrici, rende necessario integrare in tempi brevi l'attuale regolazione al fine di normare anche il riconoscimento tariffario di tale attività.

Con riferimento al **superamento delle fatturazioni basate su consumi stimati [7.c]** le norme recentemente introdotte avrebbero dovuto tenere in considerazione la configurazione strutturale del sistema di lettura, ancora in evoluzione. Come noto, la principale causa dell'utilizzo di dati stimati ai fini della fatturazione è infatti da ricercare nella forte presenza sul

territorio nazionale di contatori non accessibili e parzialmente accessibili. Pertanto, allo stato dei fatti, nonostante gli sforzi sostenuti dagli operatori, non sembra ipotizzabile il superamento di tale condizione nel breve periodo.

A tal riguardo, ASSOGAS pur ritenendo pienamente condivisibili gli obiettivi delle misure individuate dal Testo Integrato Fatturazione (TIF) e dal DCO 216/2016/R/com, in quanto allineati con l'interesse delle aziende stesse di fatturare, entro tempi ridotti, consumi quanto più possibile vicini a quelli reali, auspica la ri-formulazione di alcune previsioni. In particolare, il Regolatore potrebbe rivalutare quanto definito relativamente al sistema degli indennizzi connesso al mancato rispetto dei termini di emissione delle fatture di chiusura. Come già segnalato, infatti, non si concorda con la *ratio* che ha mosso il Regolatore a prevedere un indennizzo nei confronti del cliente finale da parte delle imprese di vendita, in quanto le stesse sono già incentivate all'emissione della fattura, entro tempi brevi, in modo da aumentare la possibilità di ottenere il credito vantato a ridosso della cessazione del rapporto contrattuale. Relativamente agli indennizzi a favore delle società di vendita da parte delle imprese di distribuzione a fronte della tardiva messa a disposizione dei dati di misura, la cui *ratio* appare invece condivisibile, si auspica che l'Autorità possa convertire il meccanismo disincentivante in un sistema di regole basato sulle performance che, oltre a penalizzare gli operatori che non rispettano i tempi previsti dalla regolazione, premino anche i comportamenti virtuosi degli stessi.

Sempre con riferimento alle fatture di chiusura, ASSOGAS, pur concordando con l'utilizzabilità dell'autolettura validata nel caso di indisponibilità del dato di misura effettivo, nutre forti perplessità circa la prevalenza attribuita ai dati di misura stimati dal distributore rispetto a quelli stimati dal venditore. Si ribadisce, infatti, come l'esercente la vendita, in quanto interfaccia unica con il cliente finale, sia nelle condizioni di conoscerne meglio il comportamento in termini di consumi. Inoltre, si evidenzia come molti venditori abbiano sviluppato meccanismi di stima dei consumi particolarmente raffinati (anche attraverso l'analisi dell'andamento climatico), in grado di avvicinarsi maggiormente ai consumi effettivi rispetto alle stime effettuate dai distributori, vincolate all'utilizzo del profilo di prelievo e del consumo annuo. A tal riguardo, non si ritiene pertanto condivisibile la decisione di condizionare la stima dei consumi effettuata dal venditore alle eventuali autoletture non validate dal distributore, potenzialmente non veritiere.

In merito alla fatturazione di periodo, invece, la scrivente Associazione nutre forti dubbi rispetto alle misure prospettate per incentivare la vicinanza delle stime ai consumi effettivi. Infatti la definizione di uno standard in merito determinerebbe un'ingiustificata discriminazione nei confronti di eventuali venditori nuovi entranti, in considerazione dell'asimmetria informativa rispetto agli *incumbent* relativamente ai dati storici di consumo, solo minimamente compensata dalle informazioni pervenute dal distributore o dal cliente stesso. Inoltre, la sua introduzione potrebbe rappresentare un vincolo alla libertà contrattuale, disincentivando la stipula di contratti con fatturazione in acconto con importo costante e, più in generale, di documenti contrattuali innovativi. Con riferimento al divieto di emissione delle fatture miste, invece, ASSOGAS evidenzia come tale prassi possa garantire una maggiore uniformità nell'emissione delle fatture, anche a beneficio della comprensibilità delle stesse da parte del cliente finale. Si ritiene pertanto che tali proposte, unitamente a quelle relative al termine massimo per l'emissione delle fatture, limitino la programmabilità dell'attività di emissione e, conseguentemente, dei pagamenti da parte del cliente, vincolando entrambe le azioni alle tempistiche di messa a disposizione dei dati di misura da parte del distributore.

Infine, si segnala l'opportunità di introdurre la casistica dei contatori "temporaneamente non accessibili" nella quale confluirebbero tutte le fattispecie in cui l'impedimento alla rilevazione del dato di misura di contatori precedentemente classificati come accessibili dipenda da cause estranee al distributore.

QS8 – Fornitura dei servizi energetici: ruolo e responsabilità dei diversi soggetti del mercato

Si esprime generale apprezzamento per il lavoro svolto dal Regolatore con riferimento alle previsioni relative al *brand unbundling*. Si ritiene, infatti, che la loro attuazione abbia

rappresentato un elemento di grande importanza nel processo di accompagnamento dei clienti verso il mercato libero.

Tuttavia, riteniamo possa essere opportuno avviare una nuova riflessione sulla realtà di alcuni operatori sul mercato elettrico che, pur avendo adempiuto formalmente alle disposizioni relative al *brand unbundling* potrebbero godere di un vantaggio competitivo rispetto agli altri *players* nella sottoscrizione di contratti con i clienti finali sfruttando la stessa struttura commerciale per il mercato libero e quello di maggior tutela. A beneficio di una maggiore concorrenza potrebbe essere pertanto opportuno valutare la possibilità di prevedere una diversa organizzazione dell'attività commerciale differenziata per tipologia di mercato (libero, maggior tutela).

OS10 – Aumento della concorrenza nel mercato

ASSOGAS è da sempre a favore di interventi regolatori volti ad incentivare la concorrenza tra gli operatori ed a stimolare l'effettiva apertura dei mercati energetici.

Anche in risposta alle varie consultazioni, abbiamo espresso il nostro apprezzamento per la scelta del Regolatore di avviare il procedimento volto la **definizione di un percorso di riforma dei meccanismi di tutela di prezzo per le forniture di energia elettrica [10.a]** al fine di accompagnare con gradualità nel mercato libero i clienti finali serviti nel regime di maggior tutela.

In quest'ottica abbiamo valutato con favore l'istituzione della Tutela Simile nel mercato elettrico, sebbene la scarsa pubblicizzazione dello strumento presso i consumatori stia determinando un numero di attivazioni molto esiguo, vanificando, purtroppo, gli sforzi fatti dagli operatori per offrire condizioni economiche certamente interessanti.

Al riguardo chiediamo al Regolatore di avviare una riflessione sull'opportunità di organizzare in tempi brevi una campagna informativa e pubblicitaria 'ad hoc' che illustri ai consumatori i vantaggi e le modalità di stipula dei contratti di fornitura in Tutela Simile.

Appare infatti senza dubbio necessario investire nella 'formazione' del cliente finale così da riuscire ad avvicinarlo alle dinamiche di mercato con rinnovata fiducia.

A tale scopo condividiamo anche la previsione del Regolatore di introdurre un obbligo di offerta standardizzata, l'Offerta PLACET, riservata ai clienti di piccole dimensioni così da rendere più agevole il processo di scelta del fornitore che si distingue dagli altri solo per il livello delle condizioni economiche offerte.

Al contrario, invece, riteniamo che non sia opportuno prevedere, se non esplicitamente individuato dalla normativa primaria, una maggiore ingerenza da parte dell'AEEGSI nella definizione puntuale dei rapporti contrattuali tra l'esercente del mercato libero ed il cliente finale (come ipotizzato nel documento per la consultazione 204/2017/R/com) in quanto l'intervento non ci sembra commisurato agli obiettivi perseguiti, soprattutto in considerazione degli effetti negativi che si andrebbero a determinare nel limitare, in modo così rilevante, le potenzialità di offerta delle aziende sul mercato libero e quindi compromettere il libero dispiegarsi di dinamiche concorrenziali.

Condividiamo, altresì, l'intento del Regolatore di adottare misure volte a rendere i clienti finali domestici maggiormente consapevoli degli strumenti di tutela offerti. In tal senso, la nuova procedura ripristinatoria volontaria della fornitura (deliberazione 228/2017/R/com) potrebbe essere un utile strumento che coadiuvi l'aumento della fiducia dei clienti finali nei confronti del mercato. Però, affinché sia assicurata la certezza normativa sia per il cliente finale che per le società di vendita, segnaliamo che vi sono ancora alcune criticità rilevanti in merito all'esposizione del venditore nei confronti del cliente finale che dovesse appellarsi all'articolo 66 *quinquies* del Codice del Consumo, anche nel caso in cui fosse precedentemente stata

avviata la procedura ripristinatoria contenuta nel TIRV. Come noto, in tal caso il cliente finale potrebbe essere esonerato anche dall'obbligo di pagamento del "costo vivo" relativo alla fornitura effettuata nel periodo transitorio (individuato dall'articolo 15 del TIRV per la procedura in esame), determinando così una perdita rilevante in capo al venditore.

ASSOGAS ha espresso il proprio apprezzamento anche per gli ulteriori interventi ed orientamenti volti allo **sviluppo del Sistema informativo integrato [10.b]**, condividendo pienamente l'obiettivo del Regolatore di promuovere l'implementazione dell'uso SII per il settore del gas naturale con riferimento alla gestione dei dati di misura. Gli orientamenti proposti, infatti, permetterebbero agli operatori di mercato di interfacciarsi in maniera agevole con un unico portale, che sarebbe funzionale a rendere più efficiente la comunicazione tra le diverse aziende. A tal fine, l'Associazione auspica che l'utilizzo del SII possa essere gradualmente ampliato affinché esso diventi l'unica interfaccia tra società di distribuzione di gas naturale e quelle di vendita. In merito alle modalità di sperimentazione proposte riteniamo potrebbero essere tenuti in considerazione due specifici aspetti:

- al fine di concentrare in un'unica occasione le modifiche software da parte delle società, potrebbero essere inserite nel tracciato delle variazioni anagrafiche comunicate dal distributore al SII anche i flussi relativi alle letture concernenti le "Attivazioni/Disattivazioni/Sospensioni";
- consentire al distributore di inviare al SII dati di lettura validati senza che siano previsti vincoli temporali di tipo informatico (ad esempio attraverso l'individuazione di finestre per il caricamento) allo svolgimento di tale attività così da consentire la disponibilità del dato di lettura presso il SII in tempi più rapidi.

Infine, in relazione ai possibili sviluppi regolatori futuri il SII potrebbe:

- con riferimento alle gare d'Atem, svolgere la funzione di interfaccia per lo scambio delle informazioni minime tra gestore uscente e subentrante, fornendo inoltre un ruolo di terzietà nel delicato processo di cambio gestore. Una corretta gestione dei dati di misura, infatti, abbinata al caricamento nel sistema del processo di "Popolamento/Aggiornamento RCU Gas" permetterebbe un più agevole passaggio delle informazioni necessarie a consentire una corretta e più rapida fatturazione da parte dei distributori subentranti. In tal modo si vedrebbe velocizzata e efficientemente condotta una delle fasi più critiche riguardanti il passaggio di consegne a valle delle gare d'ambito;
- permettere al venditore di comunicare al distributore le autoletture per tramite dello stesso Sistema, oppure potrebbero essere i clienti finali a partecipare direttamente al processo di caricamento nel Sistema le proprie autoletture.

OS11 – Maggiore responsabilizzazione del distributore e del venditore in caso di morosità

ASSOGAS, condivide l'intento del Regolatore di individuare interventi volti a completare la **disciplina della morosità [11]** al fine di contenere tale fenomeno nei mercati *retail* dell'energia elettrica e del gas naturale.

Come già più volte auspicato, si ribadisce l'opportunità di individuare strumenti ulteriori che possano prevenire il fenomeno della morosità impedendo, di fatto, l'acquisizione dei clienti "cattivi pagatori" da parte di un venditore, quale ad esempio, la costituzione di una "Banca Dati Morosi". In tal senso, si ritiene necessario che il Regolatore valuti con favore, con riferimento alla definizione dei processi commerciali, le istanze volte alla definizione di misure "prudenziali" rispetto a comportamenti potenzialmente non "virtuosi" del cliente finale.

Coerentemente con quanto detto, anche nell'ottica della prospettata estensione del Sistema indennitario al settore del gas naturale, si ribadisce l'opportunità di un maggiore coinvolgimento del cliente finale uscente, se disponibile, nella presentazione della richiesta di voltura, definita dalla Regolazione. Tale esigenza risulta ancor più rilevante se si considera che il Regolatore ha delineato il processo di voltura introducendo una prestazione "ibrida" di

voltura con *switching* nel caso di rifiuto espresso da parte del precedente fornitore di dar seguito alla richiesta di sola voltura.

Assogas, inoltre, ha apprezzato le modifiche apportate attraverso la deliberazione 465/2016/R/gas in caso di morosità dei clienti finali nel servizio di *default*. Tuttavia, in un'ottica di ulteriore affinamento dei sistemi collaterali alla gestione della morosità, quali la chiusura per sospensione, l'interruzione ed il Servizio di *default*, si rileva la necessità di prevedere:

- ❖ la sostituzione della sanzione relativa alla sospensione della fatturazione e della successiva emissione di fatture relativi al 50% dell'importo originario (i cui costi in termini di mantenimento e gestione del sistema informativo sono notevoli) con una variazione al rialzo del valore degli indennizzi automatici che i distributori devono versare nei confronti dei venditori nel caso di ritardo nell'esecuzione degli interventi di chiusura o interruzione (indipendentemente dal loro esito);
- ❖ la condivisione della documentazione a supporto delle iniziative giudiziarie anche con riferimento alle cessazioni amministrative antecedenti all'entrata in vigore della relativa disciplina, così da garantire il buon esito dei procedimenti giudiziari avviati.

Altresì, per quanto attiene al riconoscimento dei costi connessi alla morosità all'interno della componente a copertura dei costi di commercializzazione, si auspica nell'ambito del prossimo aggiornamento della componente QVD una ulteriore riflessione circa i meccanismi che, sino ad oggi, hanno portato il Regolatore a riconoscere un livello di *unpaid ratio* ridotto rispetto a quello rilevato. A tal riguardo, ASSOGAS è fermamente convinta del fatto che gli esercenti non necessitino di incentivi al raggiungimento di elevati livelli di efficienza nell'attività di recupero del credito, il cui ottimale svolgimento è di loro primario interesse. Tuttavia, qualora il Regolatore intenda confermare il proprio orientamento anche nell'ambito del prossimo processo di aggiornamento, ribadiamo l'opportunità che, in un'ottica di coerenza, sia riconosciuto un innalzamento prudenziale dei costi operativi che ricomprenda gli ulteriori costi delle attività di recupero crediti che dovrebbero essere (virtualmente) sostenuti per raggiungere i livelli di *unpaid ratio* riconosciuti.

Infine, ASSOGAS intende esprimere generale apprezzamento per il lavoro svolto nell'ambito del **codice di rete tipo per il trasporto dell'energia elettrica [11.b]** e auspica che il Regolatore svolga in maniera analoga l'aggiornamento del codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale avviato con la deliberazione 468/2017/R/gas. In particolare, per quanto attiene al procedimento di standardizzazione dei documenti di fatturazione ed alle disposizioni in materia di garanzie e gestione degli inadempimenti degli Utenti, si ritiene che le misure proposte per il settore elettrico dall'AEEGSI siano necessarie anche per il settore del gas naturale al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di corrette dinamiche concorrenziali tra gli operatori di mercato. Infine, abbiamo apprezzato l'attenzione apportata dal Regolatore circa l'opportunità di procedere ad una complessiva revisione dei meccanismi di garanzie e gestione degli inadempimenti di tutti i codici di accesso ai servizi infrastrutturali, in un'ottica di uniformità.

OS19 – Riorganizzazione del sistema di tutela dei clienti finali per la trattazione dei reclami e la risoluzione extragiudiziale delle controversie

ASSOGAS rinnova il suo generale apprezzamento in merito alla **razionalizzazione del sistema di tutela dei clienti finali [19.a]** in materia di trattazione dei reclami e risoluzione extragiudiziale delle controversie nei confronti degli operatori dei settori regolati. Come più volte espresso, si ritiene che le scelte regolatorie da compiere per il perseguimento dell'obiettivo di efficientamento, da noi condiviso, dovrebbero essere fondate su principi di riorganizzazione conservativa e migliorativa degli strumenti esistenti, anche al fine di salvaguardare gli investimenti già posti in essere dal sistema.

OS22 – Sviluppo del sistema di verifica ed enforcement degli obblighi previsti dal REMIT

ASSOGAS auspica che l'AEEGSI possa farsi ulteriormente promotrice delle esigenze di chiarezza degli operatori relativamente agli obblighi di *reporting* nei confronti dell'ACER. Ad oggi, infatti, permangono rilevanti incertezze circa il perimetro applicativo delle disposizioni del Regolamento REMIT. In tal senso si confida che, nell'ambito del proprio potere "interpretativo", l'ACER, su indicazione dell'Autorità, possa tenere in debita considerazione lo scopo del Regolamento, escludendo, pertanto, dalle transazioni rilevanti ai fini REMIT quelle che, per propria natura, non possano alterare le dinamiche concorrenziali.

Più in generale, si evidenzia inoltre l'opportunità che anche a livello europeo sia promossa, nell'ambito della definizione di eventuali ulteriori adempimenti, una maggiore attenzione al bilanciamento tra i costi ed i benefici derivanti per il sistema.

OS23 – Revisione e semplificazione del Bonus elettricità e gas e sviluppo di altri strumenti ed integrazione delle politiche sociali orizzontali

ASSOGAS ha accolto favorevolmente la **revisione e semplificazione del bonus elettricità e gas [23.a]** anche in un'ottica di ampliamento della platea dei possibili destinatari e di maggiore incidenza del beneficio così determinato. In tal senso infatti, condividiamo la necessità di maggiore semplificazione ed automatizzazione delle procedure che consentono ai clienti finali interessati di ottenere il bonus, anche nell'ottica di far diventare questo strumento il principale ausilio ai clienti economicamente vulnerabili.

In merito a quanto disposto con riferimento alla disciplina individuata a seguito del perdurare dello stato di emergenza in alcune aree del Paese interessate dal sisma nell'estate 2016, ASSOGAS ha accolto favorevolmente quanto individuato dal legislatore nazionale, e poi recepito dall'AEEGSI, in linea con le procedure implementate per gli eventi sismici verificatisi in Emilia Romagna, Veneto e Lombardia. Tuttavia, al fine di migliorare il meccanismo disposto, occorrerebbe predisporre delle misure volte a snellire la gestione dell'individuazione delle agevolazioni così da non determinare un eccessivo aggravio sulla gestione amministrativa degli operatori. A tal fine sarebbe auspicabile prevedere:

- la pubblicazione e l'aggiornamento continuo sul sito internet dell'Autorità di un elenco puntuale dei Comuni colpiti dagli eventi sismici;
- la messa a disposizione a livello centralizzato, ad esempio attraverso il Sistema Informativo Integrato (SII), dell'elenco dei clienti ricompresi nelle categorie PdR sospesi per ragioni di sicurezza, assegnatari delle SAE (Strutture abitative di emergenza) e delle MAPRE (Moduli abitativi provvisori rurali di emergenza) e soggetti dichiaranti l'inagibilità;
- l'individuazione di una modalità semplificata di prolungamento della sospensione di ulteriori sei mesi per i PdR/POD di immobili inagibili.

Al contrario, con riferimento alle misure di **tutela ulteriore destinate ai soli clienti a cui è stato riconosciuto un bonus elettrico o/e gas [23.b]** ASSOGAS ritiene che alcuni strumenti di rateizzazione individuati dall'Autorità abbiano un ridotto impatto "benefico" per situazioni di difficoltà economica persistente, pur a fronte di costi gestionali ed informatici potenzialmente rilevanti per gli operatori, per i quali si auspica un adeguato riconoscimento nell'ambito delle future revisioni delle condizioni economiche definite dall'AEEGSI.

OS24 – Nuove misure di accountability in particolare verso gli stakeholder

ASSOGAS esprime generale apprezzamento per l'istituzione dell'Osservatorio permanente della regolazione energetica. Si ritiene infatti che lo strumento predisposto nell'ambito delle attività di *accountability* avviate dall'AEEGSI costituisca un'utile occasione di confronto tra gli stakeholder.